# Rep. n. del



**Contratto**

L’anno il giorno del mese di tra l’Amministrazione Comunale di Palermo, C.F. 80016350821, rappresentata dal Dirigente del Settore Cittadinanza Solidale, Dott. , rappresentante del Comune di Palermo, d’ora in poi denominato Comune, domiciliato/a per la carica presso Palazzo Natale, via Garibaldi 26, e il/la sig./sig.ra nato/a il , nella qualità di Legale Rappresentante della ,C.F con sede legale in

 , Via , titolare della Struttura denominata , sita in , Via recapiti telefonici fax e mail , d’ora in poi denominato/a Ente/Struttura/Servizio accreditato/a;

**Vista** la normativa di riferimento: L.r 22/86, DPCM n.308/01 e Delibera del Comitato dei Sindaci n.112 del DSS42;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. del con la quale si è approvato l’accreditamento dell’Ente per la Struttura/e \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

1. **Oggetto**

Il presente contratto disciplina i rapporti tra il Comune e l’Ente per il servizio di accoglienza integrata, SIPROIMI, categoria MNSA presso la struttura (all.B1

Per num. di MNSA e per un totale di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ euro

Le prestazioni sono quelle previste dal Decreto del Ministero dell’Interno del 26/11/2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 04/12/2019 con il quale sono state approvate le nuove “Linee guida per il funzionamento del Sistema di Protezione per Titolari di Protezione Internazionale e MSNA, SIPROIMI per il triennio 2020/2022” all’art 4 e 35, in particolare:

a) accoglienza materiale;

b) mediazione linguistico-culturale;

c) orientamento e accesso ai servizi del territorio;

d) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico

per i minori;

e) formazione e riqualificazione professionale;

f) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;

g) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;

h) orientamento e di accompagnamento all'inserimento sociale;

i) orientamento e accompagnamento legale;

j) tutela psico-socio-sanitaria.

l) attività di sostegno agli affidamenti familiari, full-time e part-time, in linea con il progetto educativo individualizzato del minore, come intervento anche complementare all'accoglienza in struttura;

m) servizi destinati a sostenere e accompagnare il minore verso l'autonomia, ponendo attenzione alla transizione dello stesso all'età adulta, anche con riferimento al periodo di permanenza nel territorio autorizzato dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47/2017; misure di accompagnamento all'inclusione sociale e lavorativa con particolare riferimento all'istruzione e alla formazione professionale. Tali servizi possono includere specifiche misure di accoglienza sia in strutture dedicate che attraverso forme di sostegno all'autonomia abitativa;

n) attività che favoriscano un proficuo raccordo con i tutori volontari dei minori accolti al fine di assicurare la più stretta collaborazione fra le istituzioni coinvolte per la salvaguardia del superiore interesse dei minori;

o) servizi dedicati a minori con particolari fragilità quali ad esempio: minori vittime di tratta, minori con necessità di assistenza sanitaria specialistica e prolungata, minori con fragilità psicologica e comunque tutte le fattispecie previste dall'art. 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Nel caso di minori che presentino tali vulnerabilità, sono attivate le misure specialistiche più idonee in modo da assicurare ad ogni beneficiario effettiva protezione e tutela.

**2** **Durata dell’accoglienza**

I minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo al compimento della maggiore età rimangono nel Siproimi fino alla definizione della domanda di protezione internazionale.

Per i minori stranieri non accompagnati è previsto il protrarsi dell'accoglienza fino ai sei mesi successivi al compimento della maggiore età o per il periodo ulteriore disposto dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 13 della legge 7 aprile 2017, n.47.

L'accoglienza del neo maggiorenne è assicurata all'interno di strutture appositamente adibite o, qualora non disponibili, nel progetto territoriale Siproimi per adulti più prossimo.

Al fine di supportare propedeuticamente i percorsi di uscita dall'accoglienza dei beneficiari, la Direzione centrale favorisce il raccordo tra le attività e i servizi del Siproimi con le eventuali progettualità, anche finanziate con risorse europee, facenti capo al Ministero dell'interno e concorrenti al supporto e all'integrazione dei destinatari dell'accoglienza.

Il periodo di accoglienza può essere prorogato previa autorizzazione della Direzione centrale, per il tramite del Servizio centrale, per complessivi sei mesi, per consentire la conclusione dei percorsi di integrazione in scadenza, adeguatamente documentati, ovvero in presenza di circostanze straordinarie derivanti da motivi di salute, adeguatamente documentati, nonché per le categorie vulnerabili di cui all'art. 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e successive modificazioni.

Il periodo di accoglienza di cui al comma 1 può, con le medesime modalità, essere ulteriormente prorogato per un periodo complessivo non superiore a sei mesi, in presenza di perduranti gravi motivi di salute, adeguatamente documentati, ovvero per consentire il completamento dell'anno scolastico.

Nel caso di accoglienza di persone rientranti nelle categorie vulnerabili di cui al comma 1, la richiesta di proroga deve contenere l'esplicita indicazione della vulnerabilità, corredata dalla pertinente documentazione o dalla relazione sociale di accompagnamento.

In assenza di autorizzazione alla proroga da parte della Direzione centrale, non sono riconosciute spese per la prosecuzione dell'accoglienza.

L'accoglienza nel Siproimi può essere revocata nei seguenti casi:

a) violazione grave o ripetuta del regolamento della struttura di accoglienza, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti;

b) ingiustificata mancata presentazione del beneficiario nella struttura individuata dal Servizio centrale;

c) ingiustificato allontanamento del beneficiario oltre le 72 ore, senza previa autorizzazione dell'ente locale;

d) applicazione nei confronti del beneficiario della misura della custodia cautelare in carcere.

2. La revoca delle misure di accoglienza è disposta con provvedimento adottato dall'ente locale, da comunicare tempestivamente al Servizio centrale.

**3 Trasferimenti**

1. La Direzione centrale, per il tramite del Servizio centrale, dispone i trasferimenti di beneficiari da un progetto Siproimi a un altro qualora l'ente locale non possa avvalersi dei servizi e delle competenze presenti sul territorio necessari per garantire la presa

in carico specialistica di:

a) situazioni di grave disagio mentale;

b) condizioni sanitarie comportanti un'assistenza specialistica;

c) situazioni di vulnerabilità che richiedono l'inserimento della persona interessata in una struttura dedicata del Siproimi.

# Personale e mansioni

Per l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente patto, l’Ente s’impegna ad utilizzare il personale previsto dal progetto presentato dal Comune secondo le Linee guida del Decreto del 26/09/2019, a formare ed aggiornare gli operatori della struttura come previsto dalla normativa di settore e a garantire loro la supervisione.

Per tutto il personale impiegato dovrà essere rispettato il trattamento salariale e normativo previsto dai CC.CC.NN.LL. di settore, nonché dalle forme di lavoro previste dalla normativa vigente.

Eventuali variazioni del personale potranno essere effettuate con operatori in possesso della qualifica e dei titoli di studio previsti dalla normativa, dandone tempestiva comunicazione, con indicazione delle qualifiche, titoli di studio e funzioni esercitate all’interno della struttura, orario settimanale.

Dovrà essere assicurata nel tempo la presenza del personale previsto dalla normativa vigente, garantendo la realizzazione delle attività programmate e l’erogazione delle prestazioni previste, anche attraverso la sostituzione degli operatori che, per qualsiasi motivo, dovessero assentarsi.

#  Obblighi dell’Ente titolare della struttura

Il responsabile di progetto e/o gli operatori devono:

a) registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dal loro verificarsi;

b) inserire mensilmente informazioni relative ai beneficiari, concernenti la situazione giuridica, il permesso di soggiorno, le eventuali situazioni lavorative, i percorsi scolastici e di formazione, nonché i servizi e le prestazioni rese sulla base del progetto di accoglienza;

c) inserire tempestivamente le richieste e i provvedimenti di proroga dell'accoglienza, adottati dalla Direzione centrale.

L’ente dichiara di avere preso visione e si impegna a rispettare il piano triennale di prevenzione della corruzione e codice comportamentale del Comune di Palermo.

Si impegna inoltre a rispettare le clausole di autotutela del protocollo di intesa tra Comune e Prefettura.

1. **Rendicontazione:**

Per la rendicontazione valgono le regole previste dal manuale per la rendicontazione SIPROIMI;

In ogni caso l’erogazione del finanziamento è subordinata alla Comunicazione Inizio Attività (CIA) tramite la piattaforma FNAsilo

Le fatture dovranno essere inoltrate al Servizio competente bimestralmente, corredate dalle copie dei registri degli utenti, da schemi riassuntivi delle presenze relativi al periodo di riferimento; i registri generali delle spese dovranno comprovare gli impegni assunti nel periodo delle fatture, essere integri e non riportare cancellature o sbianchettature.

Tutta la documentazione deve essere inoltrata per posta elettronica.

Le contabilità verranno esaminate dal Servizio competente; ove dovessero emergere difformità o errori saranno comunicati all’Ente, che provvederà ad inviare una nuova nota di contabilità.

Alla liquidazione, si provvederà con determinazione dirigenziale, di norma, entro 60 giorni dal trasferimento dei fondi e dietro presentazione di documenti contabili riconosciuti regolari dal Settore.

L’ente s’impegna al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 6 L. 136/2010 e dell’art. 2 L.R. 15/2008, e pertanto a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e il responsabile della gestione dello stesso.

# Inadempimento

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del presente patto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Codice Civile, in caso di grave inadempimento e di recidiva negli inadempimenti.

In caso di grave inadempimento, le inadempienze formeranno oggetto di contestazione da parte dell’amministrazione Comunale, che ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi dovuti sino alla risoluzione della controversia, fermo restando, in caso di gravi inadempimenti, la segnalazione agli organi competenti, regionali e giudiziari.

Nei casi di accertata violazione del presente patto o della normativa nazionale e regionale delle strutture di ricovero, si procederà alla riduzione del compenso in misura corrispondente alla riduzione del servizio offerto.

Inoltre, per ogni prestazione rifiutata dall’Ente sarà applicata una penale di € 50,00 ed ogni decurtazione delle spese eventualmente previste dal Revisore esterno e dal Servizio Centrale.

La stessa penale sarà applicata per ogni giorno di erogazione parziale o inadeguata del servizio, per ogni utente ricoverato

# Sospensione e Revoca

Nei casi di accertata e ripetuta violazione, anche di uno solo dei sotto elencati elementi, si procederà alla sospensione, alla eventuale revoca del Patto di accreditamento e alla cancellazione dal registro:

* 1. Gravi inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni previste nel progetto approvato, che compromettono l'impianto complessivo del progetto di accoglienza
	2. Violazioni delle Disposizioni del Servizio Sociale Comunale deputato alla tutela dei minori;
	3. Inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

La sospensione dell’accreditamento potrà essere applicata dopo aver accertato e contestato all’ente la violazione anche di uno solo degli elementi sopra elencati. La procedura di sospensione sarà avviata dal Servizio competente, anche a seguito di verifica ispettiva che abbia rilevato anomalie o violazioni di legge.

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione formale di contestazione, l’ente dovrà trasmettere relazione, motivando e chiarendo le violazioni contestate. La mancata ricezione dei chiarimenti o l’insufficiente motivazione, entro il termine di cui sopra, comporta la cancellazione della struttura dal registro degli enti accreditati.

In caso di sospensione, l’Ente si impegna a provvedere tempestivamente all’eliminazione degli elementi critici che hanno comportato la sanzione, in particolare entro 60 giorni nei casi di adeguamenti di carattere strutturale ed entro 30 relativamente alle inadempienze relative all’erogazione del servizio. In assenza di regolarizzazione nei termini previsti, si darà avvio alla cancellazione della struttura/ente dal registro delle strutture/servizi/prestazioni accreditati e alla successiva revoca del patto di accreditamento.

Nel caso di revoca dell’accreditamento, l’ente potrà richiedere nuovamente l’accreditamento trascorso un anno dalla revoca e dopo che siano stati rimossi tutti i vizi riscontrati.

# Risoluzione

Si potrà procedere a risoluzione del patto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

* 1. perdita dei requisiti di accreditamento;
	2. mancata attivazione di interventi richiesti;
	3. grave nocumento arrecato all’utenza;
	4. impiego di personale professionale non idoneo e non in possesso delle qualifiche previste; inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, assunzione e retribuzione;
	5. transazioni finanziarie eseguite senza l’utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall’art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
	6. permanenza delle condizioni che hanno portato all’accertamento di anche una sola delle violazioni previste dal presente Patto;
	7. sub appalto del servizio di accoglienza;
	8. inosservanza delle Leggi in materia di Sicurezza;
	9. grave violazione rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;

# La risoluzione del Patto comporterà la cancellazione dall’Elenco dei Soggetti Accreditati.

# In ogni caso è fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento dei maggiori danni

# 10 Verifiche e controlli

L’ente locale provvederà ad effettuare i controlli, in qualsiasi momento, rispetto al mantenimento dei requisiti, anche di qualità, che hanno dato luogo all’accreditamento. A tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità degli interventi, anche tramite richiesta di produzione di documentazione e/o incontri.

All’Ente sarà data comunicazione del responsabile dei controlli e, in caso di riscontrate violazioni, del responsabile del procedimento.

# Durata e rinnovo

Il presente patto ha validità sino al 31/12/2022.

È ammessa la rinuncia formale all’accreditamento, con preavviso di almeno trenta giorni, garantendo in ogni caso la conclusione degli interventi in corso.

# Osservanza di leggi e regolamenti

Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nel presente Patto si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore, all’Avviso Pubblico e ai provvedimenti citati in premessa che qui si intendono tutti richiamati

Per la risoluzione di eventuali controversie relative al presente Patto, o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, sarà competente esclusivamente il Foro di Palermo.

Il patto è redatto in duplice copia una per ciascun contraente, ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 comma b) parte II della legge del Registro – D.P.R 131/1986

1. Designazione del Responsabile del Trattamento dati personali ai sensi dell’art.28 del Regolamento U.E 2016/79

L’Amministrazione Comunale, in qualità di Titolare del Trattamento designa l’Ente Contraente quale Responsabile del Trattamento dati personali (di seguito, nel presente articolo, definito anche Responsabile o Fornitore) ai sensi dell’Articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, nel presente articolo, definito anche GDPR) preposto allo svolgimento delle attività alla fornitura di cui al presente contratto.

Il Responsabile dichiara di presentare adeguata e documentata esperienza, capacità ed affidabilità in relazione ai compiti ad esso affidati dal Titolare nonché idonea organizzazione tecnica, organizzativa e di risorse atte ad eseguirla.

Il Responsabile conferma e garantisce il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, anche con riferimento al profilo relativo alla sicurezza (attraverso l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679) e al rispetto dei diritti dell’interessato.

Il Responsabile offre al Titolare del trattamento il servizio di acquisizione e conservazione dei dati sensibili degli utenti di cui verrà a conoscenze in forza del presente contratto. Tale servizio sarà fornito ai sensi e per la durata del presente contratto. Fino alla data di termine del presente contratto, il Responsabile dovrà attenersi scrupolosamente alle presenti istruzioni e alle altre impartite dal Titolare del trattamento ovvero dal Responsabile della protezione dei dati (detto anche Data Protection Officer) da questo nominato. I termini degli obblighi della presente nomina sono da intendersi tacitamente estesi in caso di estensione contrattuale del presente contratto.

Nello svolgimento dei suindicati compiti, il responsabile deve attenersi alle istruzioni impartite dal titolare. Lo stesso, in particolare, deve:

trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato;

trattare tali dati solo per finalità determinate, esplicite e legittime indicate dal Titolare, e successivamente trattarli in modo compatibile con tali finalità;

verificare che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità definite dal Titolare per le quali sono trattati;

verificare che i dati siano esatti e, se necessario, provvedere al loro aggiornamento;

conservare e trattare i dati personali solo in base alle istruzioni ricevute e non per altre finalità;

trattare i dati in modo integro e riservato garantendo, per quanto di propria competenza, un’adeguata sicurezza degli stessi in modo da ridurre il rischio di trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali;

trattare i dati sulla base di un obbligo legale oppure del consenso dell’interessato oppure per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte oppure per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica oppure per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento oppure per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore;

comunicare i dati personali dell’interessato solo previa autorizzazione del Titolare.

In ogni caso, ogni comunicazione deve avvenire esclusivamente per finalità collegate all’esecuzione del contratto in essere con il Titolare del trattamento.

In particolare, il Responsabile dovrà:

se necessario e previsto dalla normativa vigente, rendere idonea informativa agli interessati prima dell’inizio dell’attività di trattamento di dati personali;

cooperare con il Titolare per garantire agli interessati, per quanto di propria competenza, un effettivo ed efficace esercizio dei diritti sopra menzionati;

designare per iscritto gli Addetti al trattamento dei dati personali che svolgeranno operazioni di trattamento di personali, impartendo agli stessi le necessarie istruzioni e verificando che queste siano rispettate;

svolgere formazione periodica agli Addetti al trattamento dei dati personali relativamente alle tematiche connesse alla protezione dei dati personali;

nominare gli amministratori di sistema, verificarne l’attività e conservare l’elenco contenente gli estremi identificativi degli stessi, con l’indicazione delle funzioni ad essi attribuite, in conformità con la normativa vigente e con il provvedimento del 27 novembre 2008 del Garante Privacy “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008” e successive integrazioni e modificazioni;

consegnare l’elenco degli amministratori di sistema di cui al punto precedente al titolare del trattamento e comunicare tempestivamente allo stesso ogni suo mutamento ovvero conservare l’elenco degli amministratori di sistema per conto del Titolare del trattamento che può richiederne copia;

censire i trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito di sua competenza su apposito Registro delle attività di trattamento (Articolo 30 del GDPR) ovvero all’interno del Registro delle attività di trattamento complessivo del Responsabile con indicazione che detto trattamento è svolto per conto del Titolare;

implementare e verificare l’adozione delle misure tecniche ed organizzative previste per legge o regolamento e comunque di quelle volte a garantire la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei dati, dei servizi e dei sistemi impiegati durante le operazioni di trattamento, garantendo un elevato standard di sicurezza protezione dei dati;

adottare una procedura per testare, verificare e valutare, quando possibile da entità indipendente dal Responsabile stesso, regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate, di cui al punto precedente, al fine di garantire la sicurezza del trattamento con cadenza almeno annuale;

fornire comunicazione dell’effettuazione delle verifiche periodiche di cui al punto precedente e segnalare immediatamente le eventuali carenze o vulnerabilità rilevate nel corso delle verifiche al Titolare del trattamento;

predisporre una procedura interna atta all’identificazione delle violazioni dei dati personali (come definito nell’Articolo 4 del GDPR) e comunicare con prontezza, e comunque entro 48h dall’identificazione di detta violazione, al Titolare del trattamento fornendo le opportune informazioni al Titolare del trattamento;

comunicare con prontezza qualsiasi circostanza rilevante ai fini del D.lgs. 196/2003 o del Regolamento UE n. 679/2016 (come richieste del Garante, ispezioni, violazioni di dati, ecc.), nonché l’esito della procedura suddetta e qualsiasi violazione dei dati personali.

Il Titolare del trattamento si riserva la facoltà di comunicare al Responsabile prima dell’inizio e durante le attività di trattamento ulteriori istruzioni per l’espletamento delle attività a lui delegate ovvero misure di sicurezza tecniche e/o organizzative integrative.

Il Titolare del trattamento si riserva la facoltà di effettuare visite di controllo, direttamente o per il tramite di suoi incaricati eventualmente esterni al Titolare stesso, presso il Responsabile. Il Titolare si impegna a dare preventiva comunicazione delle visite di controllo e, qualora svolte da parte di incaricati esterni al Titolare, di indicarne i riferimenti e nominativi delle persone coinvolte e l’ambito di verifica ad essi conferito nell’incarico.

Il Responsabile collabora alle attività di verifica del suo operato realizzate dal Titolare del trattamento o da altro soggetto da questi incaricato.

Il Responsabile del trattamento garantisce al Titolare che gli Addetti al trattamento dei dati personali da lui designati sono vincolati al più stretto riserbo sulla base di atti negoziali (es. codici di condotta interni, accordi di riservatezza specifiche – NDA -, ecc.) o disposizioni normative previste dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale cui il Responsabile e gli Addetti al trattamento dei dati personali sono soggetti.

Il Responsabile del trattamento designato potrà avvalersi di un altro soggetto per lo svolgimento di parte delle attività di trattamento a lui delegate (cosiddetto “sub-responsabile”) solo previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento. L’incarico conferito dovrà essere disciplinato da un atto di designazione a responsabile del trattamento conforme a quanto previsto dall’Articolo 28, comma 2 e 4, del Regolamento UE 679/2016. In caso di autorizzazione scritta generale, il Responsabile del trattamento dovrà informare il Titolare di eventuali designazioni o sostituzioni dei sub-responsabili del trattamento, il Titolare del trattamento si riserva la facoltà di opporvisi nel termine di 30 giorni dal momento in cui viene informato della circostanza da parte del Responsabile.

Il Responsabile del trattamento risponde dei danni causati nel corso delle operazioni di trattamento dall’operato dei soggetti autorizzati da egli stesso e dei sub-responsabili, salvo il diritto di rivalersi nei confronti di questi ultimi. Nel caso in cui il Responsabile trasferisca i dati personali trattati verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale per adempiere ad un obbligo giuridico cui è soggetto, lo stesso dovrà informare della circostanza il titolare prima dell’inizio delle attività di trattamento o del trasferimento stesso, salvo che ciò sia vietato da rilevanti motivi d’interesse pubblico o obblighi di legge o regolamento.

È dovere del Responsabile assistere il Titolare del trattamento, con misure tecniche e organizzative adeguate, nell’adempimento dei suoi obblighi di riscontro alle richieste degli interessati, sia fornendo allo stesso tutte le informazioni e i dati in suo possesso, sia adoperandosi materialmente per consentire al titolare di dar seguito alle istanze ricevute. Qualora l’implementazione di dette misure di sicurezza tecniche e organizzative rientrino nell’ambito degli obblighi contrattuali il Responsabile provvede direttamente ad effettuarne l’implementazione dandone comunicazione al Titolare. Qualora, invece, queste escano dall’ambito contrattuale in essere provvede a comunicare al Titolare del trattamento la necessità di implementazione, le opportune informazioni per effettuarne la valutazione da parte del Titolare del trattamento o da suo incaricato e la stima dei costi di implementazione.

Analogamente, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile, è suo dovere assistere il Titolare del trattamento sia nell’adempimento degli obblighi in materia di misure di sicurezza, sia nello svolgimento di una consultazione preventiva presso l’Autorità di controllo ai sensi dell’Articolo 36 del Regolamento.